

## **Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo**

### Osservazioni Federcasse

---

A.S. 2362

**Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  
recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e  
concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in  
liquidazione**

Roma, 17 maggio 2016

## **1. Premessa.**

Il 3 maggio scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 il Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59, approvato nel Consiglio dei Ministri n. 115 di venerdì 29 aprile e concernente disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché misure per il rimborso degli investitori delle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015, misure a sostegno delle imprese e misure volte all'accelerazione delle attività di recupero crediti.

Il provvedimento, contenente quindi importanti disposizioni per il settore bancario, si compone di 14 articoli suddivisi in quattro Capi di cui: il Capo I, contiene misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti (articoli da 1 a 7), il Capo II contiene misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (articoli da 8 a 10), il Capo III contiene altre disposizioni finanziarie (articoli 11 e 12), e il Capo IV, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore (articoli 13 e 14).

Nel ringraziare questa Commissione Finanze e Tesoro del Senato per l'attenzione rivolta al Credito Cooperativo, più volte ascoltato nel corso dei mesi scorsi su diverse tematiche di interesse, Federcasse manifesta il proprio apprezzamento per l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni anche sul provvedimento in oggetto.

In via preliminare, si accolgono favorevolmente le misure volte ad agevolare lo sviluppo del mercato dei crediti deteriorati, a semplificare e rendere più flessibile il sistema delle garanzie, di cui alla nuova tipologia di "pegno mobiliare non possessorio", e alla previsione relativa al cosiddetto "patto di marciano".

Particolarmente apprezzate sono altresì le misure volte a garantire la compatibilità delle DTA con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e quelle volte ad agevolare la gestione degli esuberanti del personale bancario. Tuttavia, ritenendo che, alcune delle citate previsioni contenute nel provvedimento potrebbero essere migliorate, si riportano di seguito alcune osservazioni.

## **2. Art. 11 - Misure per garantire la compatibilità delle DTA con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.**

L'art. 11 del D.L. n. 59/2016, in fase di conversione in legge, tende a superare le critiche mosse dalla Commissione Europea in relazione alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina europea degli "aiuti di Stato", della disposizione che consente la conversione di DTA "qualificate" (relative cioè a rettifiche di valore su crediti, avviamento ed altre attività immateriali) in crediti d'imposta, contenuta nel D.L. n. 225/2010, come successivamente convertito, integrato e modificato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che l'art. 2, commi da 55 a 58 del D.L. n. 225/2010 prevede che le DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento ed altre attività immateriali) si trasformino in credito d'imposta a determinate condizioni: 1) in presenza di una perdita civilistica, 2) in presenza di una perdita fiscale e 3) in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

Ad avviso della Commissione Europea, la trasformazione in credito d'imposta delle DTA (e quindi la relativa rilevanza ai fini del computo del patrimonio di vigilanza<sup>2</sup>) sarebbe ammessa solo nella misura in cui vi sia un corrispondente pagamento anticipato d'imposta (in tal caso, le DTA sono definite "di tipo 1") e non anche quando tale pagamento non sussista (in tale caso, le DTA sono definite "di tipo 2").

Quando alle DTA non corrisponda un anticipato pagamento d'imposta, la trasformabilità delle DTA stesse sarebbe ammessa ma subordinatamente al pagamento – con riferimento ai periodi d'imposta 2015-2029 – di un "canone di garanzia" annuo pari dell'1,5% commisurato alle DTA (c.d. "di tipo 2") determinate in misura pari alla "differenza" tra:

- a) l'importo delle DTA qualificate – trasformate o meno – che si è creato dal 2008 sino all'anno di riferimento del canone (es. 2015);
- b) il totale delle imposte versate nel medesimo arco temporale.

La norma in commento consente, quindi, ai contribuenti interessati dalla disposizione sulla convertibilità di DTA in crediti d'imposta di continuare ad avvalersene (con conseguente computo delle stesse DTA nel patrimonio di vigilanza), previa opzione per il pagamento del menzionato "canone annuo" da corrispondere con riferimento al periodo indicato (2015-2029).

Tale opzione, irrevocabile, deve essere esercitata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in commento (*i.e.* il 4 maggio 2016), secondo modalità che verranno delineate da apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al momento non ancora emanato.

### ***Dubbi interpretativi***

La novella normativa fa sorgere diversi dubbi che è necessario chiarire per un corretto assolvimento dell'obbligo di versamento del canone in commento.

Si evidenzia, in via preliminare, che l'esigenza di definire compiutamente i meccanismi applicativi del predetto canone mal si concilia con il brevissimo termine previsto per l'esercizio dell'opzione (30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legge, come ribadito dalla relazione illustrativa), attesa anche l'attuale carenza del previsto provvedimento attuativo e la circostanza che, in sede di conversione, il Parlamento potrebbe apportare modifiche al provvedimento.

Tra i dubbi applicativi che si rende necessario chiarire ai fini della corretta determinazione del canone si menzionano, ad esempio:

---

<sup>2</sup> La riforma di Basilea 3, introdotta con il Regolamento n. 575 del 2013 (c.d. CRR), ha disposto la deduzione dal patrimonio di vigilanza delle imposte differite attive, poiché non utilizzabili in caso di crisi per fronteggiare eventuali perdite. Per evitare che la riforma di Basilea 3 aggiungesse alla penalizzazione fiscale (costituita dalla deduzione rateizzata di componenti reddituali) anche una penalizzazione patrimoniale, il Governo ha disposto la trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate iscritte in bilancio, secondo specifiche regole e al ricorrere di determinate condizioni. In questo modo, le DTA che derivano da sfasamenti temporali non devono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza delle banche italiane.

- a) il computo tra le imposte versate anche degli acconti versati nel 2007 per il periodo d'imposta 2008;
- b) il periodo in cui le imposte che si verseranno a saldo nel 2016 (relative, quindi, al periodo d'imposta 2015), devono essere computate in diminuzione dalla base imponibile 2015 o 2016.

Si evidenzia, inoltre, la circostanza che l'IRAP versata dal 2008 al 2012 non sia considerata ai fini della definizione della base imponibile del canone; parrebbe più corretto tenerne conto in quanto detto tributo ha comunque concorso alla formazione dell'onere impositivo complessivo assolto dalle banche (sebbene in quei periodi d'imposta le valutazioni dei crediti fossero irrilevanti ai fini del detto tributo).

Inoltre, atteso che il canone assolve a funzioni simili a quelle di un premio assicurativo che copre il futuro rischio di mancata "liquidazione" delle DTA, non pare coerente un'applicazione retroattiva della novella previsione a far data dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Si tratta di un'incongruenza che potrebbe essere sanata prorogando l'entrata in vigore a far data dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 da versare nel 2017. Eventuali esigenze di gettito stimato ed atteso per il 2016 potrebbero essere ovviate attraverso la previsione di un acconto da versare nell'anno 2016 stesso (auspicabilmente successivamente all'esercizio dell'opzione per il cui termine sarebbe opportuna una proroga come sopra indicato).

Si auspica, infine, che una parte del gettito derivante dal canone in esame venga reindirizzato a favore del sistema bancario già significativamente colpito, anche nel 2016, da una serie di oneri straordinari (es. le contribuzioni ai fondi di garanzia per gli interventi a favore delle banche in crisi).

### **3. Art. 12 - Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.**

Per agevolare la gestione degli esuberi del personale bancario, l'art. 12 del provvedimento amplia l'operatività del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito (per il credito "ordinario"), non tenendo conto dell'equivalente *Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore bancario del Credito Cooperativo* (di cui al DM 82761/2014) del quale, probabilmente, ne è sfuggita l'esistenza.

In relazione a ciò, si auspica vivamente che, nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge del provvedimento, venga colmata tale lacuna estendendo quindi, anche alla Categoria del credito cooperativo, la deroga concessa per il credito "ordinario", relativamente alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, e ai requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

L'intervento, sostanzialmente volto a prolungare - dagli attuali 5 a 7 anni e limitatamente agli anni 2016 e 2017 - anche la durata massima delle prestazioni del Fondo del credito cooperativo, si rende necessario anche al fine di garantire uniformità di trattamento, in relazione a quanto già previsto per l'equivalente Fondo del credito "ordinario".

Si riporta di seguito la modifica proposta:

**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore bancario.**

*All'Art. 12, comma 1, dopo le parole: "al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito", inserire le seguenti: "e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo".*